



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 1612/2016

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RILASCIATA ALLA ECOTONI S.A.S. PER L'INSEDIAMENTO SITO NEL COMUNE DI GENOVA IN VIA COLANO 9A-12G.

In data 30/05/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile del Servizio Acqua e rifiuti, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 56 in data 23/12/2015 (prot. n. 0099921/2015) con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2016/2018;

Visto l'Atto Dirigenziale n. 346 del 9 febbraio 2016 relativo all'accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative a contributi per le spese di istruttoria, diritti di iscrizione e canoni in materia di rifiuti e scarichi per l'esercizio 2016;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare:

l'art. 2, comma 1 lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "*il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività*

produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

l'art. 2 comma 1 lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista la circolare della Regione Liguria prot. n. 108389 del 03.07.2013 relativa a "D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA";

Vista la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista la nota della Regione Liguria prot. n. 136618 del 08.07.2014 ad oggetto "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale".

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero”;

Visto il D.Lgs. n. 151 del 25.07.2005 recante “Attuazione delle Direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

Visto il D.Lgs. n. 49 del 14.0.2014 recante “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Attuazione direttiva 2012/19/Ue” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;

Vista la Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 (artt.6 - comma 1.d- e 8) e decreti attuativi;

Vista la Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12, recante”Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Vista la D.G.R. n. 234 del 28.5.1999, recante “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n. 12”;

Considerato che in data 02.02.2016 il SUAP del Comune di Genova ha inoltrato, con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 5599 del 02.02.2016, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a sostituzione di comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e di comunicazione o nulla osta in materia di acustica di cui all'art. 8, comma 4 o 6, della L. 447/1995;

Vista le note inviate tramite il SUAP del Comune di Genova, assunte al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 6220 del 04.02.2016, n. 6312 del 04.02.2016, n.18685 del 29.03.2016 e n. 26337 del 03.05.2016, con le quale è stata trasmessa documentazione integrativa all'istanza presentata;

Vista la nota prot. n. 147583 del 28.04.2016 (assunta al protocollo della Città Metropolitana n. 25641 del 28/04/2016), con la quale l'U.O.C. Acustica del Comune di Genova ha espresso, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale richiesta, a fronte della presentazione da parte della Ditta di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - acquisita agli atti dell'Ufficio del Comune di Genova con prot. n. 147187 del 28.04.2016 - riguardante l'aggiornamento del Nulla Osta Acustico, come previsto dall'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 28.04.2016 da personale dell'Ufficio Suolo della Città Metropolitana di Genova al fine di verificare la idoneità dell'impianto all'avvio dell'attività di gestioni rifiuti oggetto dell'istanza presentata;

Vista la nota trasmessa tramite il SUAP del Comune di Genova, assunta al protocollo della Città Metropolitana n. 26337 del 03.05.2016 con la quale la Società a fornito le integrazioni richieste in sede di sopralluogo;

Considerato in particolare che con la nota prot. n. 26337 del 03.05.2016 è stato comunicato che la quantità massima di rifiuti, di cui al paragrafo 5.6 (rottami elettrici ed elettronici) del D.M. 5.2.98, trattati (R4) sarà pari al 100 kg/giorno;

Visto che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata risulta completa di copia delle attestazioni di versamento (del 01.02.2016) pari a € 280,00 totali dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001624	280,00	117	2016

Rilevato che dall'istanza aggiornata di AUA presentata emerge quanto segue:

L'impianto presso cui Ecotoni S.a.s. intende svolgere attività di messa in riserva (R13) di selezione/cernita manuale (R12) e trattamento (smontaggio di RAEE - R4) è ubicato nel comune di Genova in via Colano 9A civ. 12G, interamente al coperto, in un capannone di circa 330 m², al piano terra di un complesso unico di capannoni destinati ad altre attività industriali, artigianali e di servizi costituito in cumulo e/o contenitori.

L'attività non darà luogo alla cessazione della qualifica di rifiuti agli stessi conferiti presso l'impianto.

L'impianto è dotato di pesa e di strumento portatile per le rilevazioni radiometriche.

A disposizione dell'attività risulta essere anche una porzione del piazzale antistante al capannone non utilizzata per l'attività messa in riserva e trattamento dei rifiuti;

In base ai quantitativi comunicati la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la sesta: inferiore alle 3.000 t/a.

Viste le dichiarazioni, del 10.05.2016, sostitutive di certificazione antimafia presentate ai sensi degli artt. 46 a 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 date dai rappresentanti della Società;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di rilasciare a Ecotoni S.a.s. Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'impianto sito in comune di Genova – Via Colano 9A-12G, ;
- 2) di rilasciare, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995, Nulla Osta Acustico per l'attività svolta da Ecotoni S.a.s. presso l'insediamento sito nel comune di Genova – Via Colano 9A-12G;
- 3) di autorizzare la Ecotoni S.a.s. all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi - in regime di procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 - presso l'impianto sito nel comune di Genova in Via Colano 9A-12G, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
 - a) nell'area dell'impianto indicata nella planimetria allegata al presente atto, potranno essere effettuate le attività la messa in riserva (R13), di selezione/cernita manuale (R12) e trattamento (smontaggio di RAEE - R4) delle tipologie di rifiuti riportate, con i relativi quantitativi massimi riportati nell'allegato 3 al presente atto;
 - b) il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti è di un anno;
 - c) i rifiuti di cui all'allegato 3 dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per

le ulteriori fasi di recupero;

- d) le aree di messa in riserva e/o i contenitori in cui sono posti i rifiuti dovranno essere individuati chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante le tipologie di rifiuti eventualmente contenuti ed il relativo codice CER; ciascuna tipologia di rifiuti, identificata da un diverso CER dovrà essere stoccata separatamente dalle altre tipologie di rifiuti;
- e) l'area di conferimento e trattamento dei rifiuti dovranno essere chiaramente individuate e distinte dall'area di messa in riserva;
- f) la pavimentazione impermeabile di tutte le aree (adibite allo stoccaggio, trattamento e/o alla movimentazione dei rifiuti) dovrà essere mantenuta integra;
- g) dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;
- h) entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Città Metropolitana di Genova i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
- i) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;
- j) presso l'insediamento non potranno essere sottoposte ad attività di recupero RA4 complessivamente più di 100 kg/g di rifiuti;
- k) deve essere garantito il rispetto delle norme tecniche di cui al D.Lgs. 49/2014 per lo stoccaggio dei RAEE dismessi, con divieto di utilizzare per la movimentazione e per la separazione strumenti atti a lesionare i RAEE stessi o i loro componenti, ovvero a causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente, ovvero a compromettere le successive operazioni di recupero;
- l) le modalità di gestione dei RAEE dovranno risultare conformi a quanto disposto con gli allegati VII e VIII al D.Lgs. 14 marzo 2014, n.49;
- m) dovrà essere disponibile presso l'impianto un'adeguata quantità di materiale assorbente idoneo alla rimozione di accidentali sversamenti di liquidi; il materiale utilizzato per tale operazione dovrà essere correttamente smaltito;
- n) i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;

- o) prima dell'inizio dell'attività, la Società dovrà trasmettere un piano dettagliato di radioprotezione, redatto da un esperto qualificato (E.Q.) in materia almeno di secondo grado. Il piano dovrà contenere le procedure da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività;
- p) prima dell'accettazione, i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti ai controlli di radioattività, con apposita strumentazione portatile, da parte di personale della Ditta (appositamente formato da un E.Q. almeno di secondo grado). Le rilevazioni dovranno essere eseguite in area appositamente individuata in modo da evitare lo spostamento del carico in caso di rilevamento radiometrico di livelli anomali;
- q) l'apparecchiatura adibita ai controlli radiometrici dovrà essere mantenuta in efficienza e periodicamente tarata presso un centro accreditato. L'azienda dovrà essere sempre in grado di esibire un certificato di taratura e calibrazione valido e riportante la successiva scadenza della verifica strumentale;
- r) dovrà essere compilato un registro delle rilevazioni indicante, almeno: data, ora, dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza, esito delle misure, valore delle misure del fondo ambientale;
- s) in caso di rilievo di livelli radiometrici anomali dovrà esserne data comunicazione immediata all'Autorità di P.S. più vicina Inoltre dovrà essere data comunicazione ai competenti organi dell'S.S.N., al Comando Provinciale dei VV.FF., alla Direzione Provinciale del Lavoro e ad ARPAL;
- t) il personale deve essere reso edotto e formato dal punto di vista radioprotezionistico, da un esperto qualificato, almeno di secondo grado, in relazione all'eventuale ritrovamento di materie radioattive;
- u) le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali dovranno essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. almeno di secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione;
- v) ai fini di ottemperare alle rispettive competenze gli organi di controllo dovranno essere informati preventivamente delle operazioni poste in essere dall'Azienda a seguito di rilievi anomali di radioattività;
- w) presso l'impianto - **fatto salvo quanto previsto all'art. 188 comma 1bis del D.Lgs. n. 152/06 e dal D.M.A. 05.02.1998 e ss.mm.ii.** - potranno essere conferiti i rifiuti, per i quali l'impianto è autorizzato, non accompagnati da formulario (o documento equivalente con riferimento alla disciplina SISTRI) solo alle condizioni previste dalla normativa vigente e in particolare nel rispetto delle specifiche di seguito riportate:
 - i. rifiuti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: potranno essere ricevuti tali rifiuti solo da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano

oggetto del loro commercio e previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. L'Azienda dovrà annotare sul registro di carico e scarico in luogo degli estremi del formulario il numero progressivo del suddetto modulo e nelle annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto ai sensi dell'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. indicando il codice fiscale del conferente. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti senza formulari, i rifiuti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- ii. rifiuti domestici conferiti da privati cittadini: premesso che tali rifiuti sono normalmente conferiti con le modalità previste dai vari Comuni, si ritiene che in casi particolari (comuni sprovvisti di centri di raccolta, centri di raccolta insufficienti, distanza eccessiva dal centro di raccolta ecc.) o comunque in maniera occasionale, il cittadino che intende avviarli a recupero in quanto prodotti in conto proprio può conferirli all'impianto previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'Allegato 2 alla presente determinazione che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. L'Azienda dovrà annotare sul registro di carico e scarico, in luogo degli estremi del formulario, il numero progressivo del suddetto modulo e nelle annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto da privati cittadini indicando il C.F. del conferente. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti rifiuti senza formulari conferiti da privati cittadini.
- x) per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- y) alla chiusura dell'impianto:
- i) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
 - ii) la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
 - iii) la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

- 4) di provvedere all'iscrizione dell'attività di cui al precedente punto al n. **498** nel registro provinciale dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- 5) di introitare la somma pari a € 280,00, versata da Ecotoni S.a.s. secondo il seguente schema:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					□	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301020 1	35	300162 4	+	280,00					117	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:					+	280,00							
TOTALE SPESE:					-								

6) di trasmettere il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione:

- a Ecotoni S.a.s.;
- all'ARPAL e ASL 3 Genovese ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
- alla Direzione Ambiente Igiene del Comune di Genova;
- alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

RICORDA

- che nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 del D.lgs. 152/06, per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti alla lettera h) al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350;
- che la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs n. 104/2010.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**

**Modulo di Autocertificazione (ai sensi art. 46 DPR 445/2000) di conferimento rifiuti
Effettuato ai sensi dell'art. 266 comma 5 del D. Lgs 152/06 e smi**

Prot. n. del.....

Il sottoscritto.....nato a

residente in.....Via

in qualità di.....

della ditta.....

C.F./P.IVA.....

Documento TipoN°rilasciato da.....

DICHIARA

1) che i rifiuti in tal modo descritti:

.....CER.....

che si intende conferire presso l'impianto

sono soggetti alla disposizioni di cui all'art. 266 comma 5 del D. Lgs 152/06 e smi (rifiuti raccolti e trasportati in forma ambulante) e pertanto non accompagnati dal formulario di trasporto;

2) di esercitare attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sopra citati in forma ambulante

in forza delle seguenti autorizzazioni che sono presenti in copia sul mezzo utilizzato per il presente trasporto

Iscrizione presso C.C.I.A.A. intestata a

Licenza Comunale n°

Altro

3) di raccogliere e trasportare solo rifiuti che formano oggetto del proprio commercio

4) di utilizzare per il conferimento dei rifiuti un automezzo di sua proprietà o comunque

nella propria disponibilità. Targa automezzo

, lì.....

In fede

Modulo di Autocertificazione (ai sensi art. 46 DPR 445/2000) di conferimento rifiuti

Effettuato in proprio da privati cittadini

Prot. n. del.....

Il sottoscritto.....nato a

residente in.....Via

C.F.

Documento Tipo N°.....rilasciato
da.....

DICHIARA

1) che i rifiuti in tal modo descritti:

.....

che si intende conferire presso l'impianto

sono di provenienza dal proprio domicilio , sito in:

Via

2) di non accompagnare i suddetti rifiuti con il formulario di trasporto in quanto trattasi di conferimento di privato cittadino e non di impresa;

3) di utilizzare per il conferimento dei rifiuti un automezzo di sua proprietà o comunque nella propria disponibilità. Targa automezzo

4) che i rifiuti di cui trattasi non vengono conferiti presso centri di raccolta del servizio pubblico per i seguenti motivi.....

.....

.....

, li.....

In fede

ALLEGATO 3

Paragrafo di riferimento D.M. 5/02/1998	Tipologia rifiuti	CER	Descrizione attività	Quantità massime in stoccaggio istantaneo in ton. (m ³)	Quantità (t/a)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210 - 150104 - 120101 - 120102 - 160117 - 170405 - 190118 - 190102 - 191202 - 200140	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	14 t (10 m ³)	140
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi, o loro leghe	110501 - 150104 - 200140 - 170401 - 191002 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191203	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	14 t (10 m ³)	140
5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni dimessa in sicurezza di cui D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.	160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	14 t (10 m ³)	140
5.3	Catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	160803 - 160804	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	5,5 t (4 m ³)	24
5.4	Catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag etc. su supporto inerte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc. sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	160801	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	2,8 t (2 m ³)	24
5.5	Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	160801	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	2,8 t (2 m ³)	9
5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160214 - 160216 - 200136 - 200140	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di	2,8 t (2 m ³)	70

			eventuali materiali estranei (R12) dissassemblaggio e separazione dei componenti in metallo (R4) senza ottenere EoW		
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216 – 170402 - 170411	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	5,6 t (4 m ³)	70
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401 – 170411 – 160118 – 160122 - 160216	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	5,6 t (4 m ³)	70
5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160214	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12) dissassemblaggio e separazione dei componenti metallici (R4) senza ottenere EoW	2,8 t (2 m ³)	70
Totale impianto					757



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Suolo

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013
RILASCIATA ALLA ECOTONI S.A.S. PER L'INSEDIAMENTO SITO NEL COMUNE DI GENOVA
IN VIA COLANO 9A-12G**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010201	35	3001624	+	280,00					117	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:					+	280,00							
TOTALE SPESE:					-								

Genova li, 07/06/2016

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**